

Del che il presente è verbale.

IL PRESIDENTE
F.to Smaldone

IL FUNZIONARIO
F.to Bochicchio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Fontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Addì, 03/07/2025

Il Funzionario
F.to Bochicchio
.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line il 03/07/2025, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Addì, 03/07/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Fontana

Il sottoscritto Vice Segretario Generale inoltre,

ATTESTA

☒ che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile
ai sensi dell'articolo 134, comma 4, T.U. ord. EE.LL

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Fontana

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. ord. EE.LL.);

Addì.....

IL SEGRETARIO GENERALE
.....

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Addì,

Il funzionario incaricato
.....



CITTÀ DI POTENZA

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. d'Ord. 62

del 30/06/2025

OGGETTO: Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC) – Determinazione delle tariffe relative all'anno 2025.

L'anno 2025 il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 15:30, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale presso l'Aula Consiliare di Via Nazario Sauro, in 1^ convocazione ed in seduta ordinaria, sotto la Presidenza dell'avv. Pierluigi Smaldone, nella sua qualità di Presidente, con la partecipazione del Segretario Generale dr.ssa Maria Grazia Fontana.

A seguito di appello nominale effettuato all'inizio della seduta, alle ore 16:26 risultano presenti n. 26 Consiglieri su n.33 assegnati.

Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano essere presenti o assenti i seguenti Consiglieri come appresso indicati:

1. TELESCA VINCENZO – Sindaco

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 2. PIETRAFESA ROSA | 18. BONOMO DONATO |
| 3. CATAPANO FRANCESCO | 19. ROMANIELLO ROCCHINA (a) |
| 4. DEL GIACCO LORENZO | 20. FLORE FRANCESCO SALVATORE (a) |
| 5. GUIDETTI GIANMARCO | 21. SMALDONE PIERLUIGI |
| 6. MECCA ANNA | 22. GIULIANI ATTILIO VALERIO |
| 7. RIZZO GIOVANNA | 23. BISCAGLIA GIUSEPPE VINCENZO |
| 8. IUDICELLO GIAMPIERO | 24. FANELLI FRANCESCO (a) |
| 9. CILLO MARIA | 25. NARDELLA ALFONSO (a) |
| 10. MARONE CLAUDIA | 26. VACCARO ANTONELLA |
| 11. PEPE ROCCO | 27. DI NOIA MASSIMILIANO |
| 12. VILLANO FRANCESCO ROCCO | 28. VIGILANTE ANTONIO |
| 13. BLASI ANGELA (a) | 29. GALGANO CARMELA |
| 14. TRIUNFO MICAELA | 30. AIELLO VINCENZO |
| 15. PERGOLA ROCCO (a) | 31. SAPONARA BRUNO |
| 16. GIORDANO MIRKO | 32. PACE CARMINE DAVIDE (a) |
| 17. STELLA BRIENZA ENZO | 33. TANCREDI ANTONELLA |

Consiglieri presenti n. 26 su n. 33 assegnati.

La seduta è pubblica.

"a" indica l'assenza del Consigliere.

Il Presidente passa all'esame dell'argomento iscritto al punto n°4 dell'ordine del giorno relativo a “*Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC) – Determinazione delle tariffe relative all'anno 2025*” e cede la parola all'assessore Falotico che espone l'argomento.

Il contenuto dell'intervento è riportato nel resoconto integrale della seduta, depositato agli atti d'ufficio.

Concluso l'intervento dell'assessore Falotico, il Presidente apre la discussione e appurato che non vi sono richieste di interventi passa alla fase delle dichiarazioni di voto.

Si dà atto che entra la consigliera Blasi.

Per dichiarazioni di voto intervengono i consiglieri:

Giordano	<i>La Potenza dei Cittadini</i>	preannuncia voto favorevole
<i>Si dà atto che entra il consigliere Fanelli</i>		
Galgano	<i>Fratelli d'Italia</i>	
Giordano	<i>La Potenza dei Cittadini</i>	
Galgano	<i>Fratelli d'Italia</i>	
Catapano	<i>Uniamoci per Potenza</i>	preannuncia voto favorevole
Pepe	<i>Area Civica</i>	preannuncia voto favorevole
Di Noia	<i>Noi Moderati</i>	preannuncia voto contrario
Iudicello	<i>Basilicata Casa Comune</i>	preannuncia voto favorevole
Saponara	<i>Orgoglio Lucano</i>	preannuncia voto contrario
<i>Si dà atto che entra il consigliere Pergola</i>		
Giuliani	<i>Potenza Ritorna</i>	

Il contenuto degli interventi è riportato nel resoconto integrale della seduta, depositato agli atti d'ufficio.

Chiusa la fase relativa alle dichiarazioni di voto, il Presidente invita i Consiglieri a registrare la propria presenza con la scheda personale e procede con l'appello nominale al quale risultano presenti i seguenti n° 29 consiglieri: Telesca, Pietrafesa, Catapano, Del Giacco, Guidetti, Mecca, Rizzo, Iudicello, Cillo, Marone, Pepe, Villano, Blasi, Triunfo, Pergola, Giordano, Stella Brienza, Bonomo, Smaldone, Giuliani, Biscaglia, Fanelli, Vaccaro, Di Noia, Vigilante, Galgano, Aiello, Saponara, Tancredi.

Al termine della fase dell'appello nominale, il Presidente giustifica l'assenza del consigliere Nardella, facendo presente che, nel frattempo, è pervenuta una sua nota riguardante i motivi dell'assenza.

Invita, poi, i Consiglieri a registrare nuovamente la propria presenza con la scheda personale.

Dalla registrazione risultano presenti i seguenti n°29 consiglieri: Smaldone, Marone, Telesca, Bonomo, Stella Brienza, Guidetti, Del Giacco, Pietrafesa, Mecca, Catapano, Rizzo, Biscaglia, Iudicello, Giuliani, Villano, Cillo, Pepe, Blasi, Triunfo, Pergola, Giordano, Tancredi, Di Noia, Vaccaro, Saponara, Aiello, Fanelli, Vigilante, Galgano.

La votazione, in modalità elettronica, relativa all'argomento iscritto al punto n°4 dell'ordine del giorno, avente ad oggetto: “*Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC) – Determinazione delle tariffe relative all'anno 2025*”, dà il seguente risultato:

- Presenti n°29
- Votanti n°29
- Favorevoli n°21
- Astenuti n°//
- Contrari n°8 (Tancredi, Di Noia, Vaccaro, Vigilante, Saponara, Aiello, Fanelli, Galgano)

Il Presidente proclama il risultato: il punto n°4 iscritto all'ordine del giorno relativo a: “*Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC) – Determinazione delle tariffe relative all'anno 2025*” è approvato a maggioranza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “*Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC) – Determinazione delle tariffe relative all'anno 2025*”, allegata quale parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art.49 del d.lgs. 267/2000;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Con votazioni palesi che hanno dato i risultati riportati in narrativa,

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “*Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC) – Determinazione delle tariffe relative all'anno 2025*”, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267.



C I T T À D I P O T E N Z A

UNITÀ DI DIREZIONE “BILANCIO E PARTECIPATE” UFFICIO “ENTRATE TRIBUTARIE”

OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TARIC) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'ANNO 2025.

Relazione istruttoria e illustrativa sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), rimasta in vigore per espressa previsione dell'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che con decorrenza dal 2020 ha abolito la IUC;
- con Delibera di Consiglio comunale n. 6 del 26 febbraio 2018, è stata disposta l'istituzione, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 667 e 668 della citata L. 147/2013, della Tariffa corrispettiva (TARIC), in considerazione dell'introduzione, ancorché in forma sperimentale, di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti;
- secondo quanto disposto dal citato comma 668, L. 147/2013, la Tariffa corrispettiva viene applicata e riscossa per anno solare dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, vale a dire, nello specifico, dall'Azienda comunale per la Tutela Ambientale - l'ACTA S.p.A., interamente partecipata dal Comune;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'approvazione delle tariffe rimane di competenza del Consiglio Comunale che vi provvede, secondo quanto stabilito dal comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013, entro il termine fissato dalle norme statali in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto e validato secondo la procedura definita da ARERA;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 228/21, come modificato dall'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 50/22, prevede che “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della



tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. (...)”;

- l'articolo 7, comma 7-quater, del D.L. 39/2024, convertito in Legge n.67/2024, ha disposto la proroga al 30 giugno 2024 del termine di approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

- con il D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modifiche dalla Legge dalla L. 4 luglio 2024, n. 95 (in G.U. 06/07/2024, n. 157), è stata disposta l'ulteriore proroga al 20 luglio 2024 del termine di approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

Considerato, relativamente alla determinazione delle tariffe per l'anno 2025, che:

- il comma 651, dell'art. 1, L. 147/2013, prevede che *“il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;*

- il successivo comma 652, della L. 147/2013, così come modificato dall'articolo 57-bis, D.L. 124/2019, conv. dalla Legge 157/2019, stabilisce: *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”;*

Considerato, ancora, che:

- la Tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti;

- la tariffa è composta da una **quota fissa** legata ai costi generali del servizio (strutture fisiche, risorse umane e strumentali), agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, allo spazzamento delle strade, alla pulizia del territorio e ai costi amministrativi di gestione (riscossione ed accertamento) e da una **quota variabile** riferita ai costi di raccolta e di trattamento delle varie frazioni di rifiuto e rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione;

- la ripartizione del costo complessivo del servizio deve avvenire tra tutte le utenze, domestiche e non domestiche, sulla base della qualità dei servizi resi e del numero dei servizi messi a disposizione, oltre che dai parametri stabiliti dalla Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii e del Decreto 158/1999 (c.d. Decreto Ronchi), indipendentemente dall'utilizzo del servizio e tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti e delle frazioni avviate al riciclo, anche attraverso i dati ed i parametri presuntivi indicati dal Decreto 158/99 citato;

- **le tariffe per tutte le utenze, domestiche e non domestiche, devono essere quantificate in**

modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori;

Considerato, inoltre, che, secondo quanto previsto anche dal Regolamento TARIC:

- la quota fissa della Tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, All. 1, del D.P.R. 158/1999;
- la quota fissa della Tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie tariffabile ai sensi del regolamento vigente le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kc), secondo le previsioni di cui al punto 4.3, All. 1, del D.P.R. 158/1999;
- ai locali di deposito (quali box e posti auto, cantine e soffitte) di natura accessoria o pertinenziale alle civili abitazioni, si applica la sola quota fissa della Tariffa calcolata sulla base di un numero di occupanti pari ad uno. Le medesime unità immobiliari si considerano utenze domestiche con un solo occupante e soggette quindi alla sola quota fissa, se condotte da persone fisiche prive di utenze abitative nel territorio comunale ovvero da persone giuridiche, a condizione che detti locali non siano utilizzati ai fini dello svolgimento di un'attività economica;
- per le abitazioni a disposizione di soggetti non residenti o iscritti all'AIRE e per le seconde case dei soggetti residenti, purché non locate o date in comodato d'uso a terzi, la quota fissa della Tariffa è calcolata sulla base di un numero di occupanti pari ad 1 (uno);

Rilevato che:

- con l'operatività a regime del sistema di misurazione dei rifiuti, la parte variabile della Tariffa per le utenze domestiche è commisurata alla quantità di rifiuto urbano residuo (Rur) raccolto presso ciascuna utenza, determinata in relazione al numero di conferimenti effettuati nell'anno solare, fatto salvo quanto di seguito previsto come standard minimo di conferimento (Smc);
- con l'operatività a regime del sistema di misurazione dei rifiuti, la parte variabile della Tariffa per le utenze non domestiche è commisurata alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza, determinata in relazione al numero di conferimenti effettuati nell'anno solare per le differenti frazioni di rifiuto, fatto salvo quanto di seguito previsto come standard minimo di conferimento (Smc);
- in considerazione delle differenti modalità di raccolta differenziata presenti sul territorio, la misurazione della quantità di rifiuto conferito dovrebbe avvenire, tanto per le utenze domestiche che per le non domestiche, mediante pesatura indiretta, con rilevazione del volume dei rifiuti determinato dalla dimensione del contenitore esposto dall'utente o dalla capacità del sacco conferito dall'utente ovvero dalla dimensione dell'apertura di conferimento dei contenitori con limitatore volumetrico;
- nel caso di misurazione del rifiuto, la quantità di rifiuto conferito per le diverse frazioni di riferimento è calcolata come sommatoria del prodotto del volume espresso in litri del contenitore/sacco conferito per lo svuotamento, o del volume accessibile nel caso di contenitore con limitatore volumetrico, moltiplicato per il coefficiente di peso specifico della singola frazione di rifiuto di riferimento. Tale sommatoria moltiplicata per il numero dei conferimenti annui rilevati determina il quantitativo di rifiuti da assoggettare annualmente a tariffazione, detratto quanto già fatturato a titolo di conferimento minimo;
- per le utenze domestiche aggregate (condomini), il peso/volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare riferito all'utenza. A tal fine, il riparto tra le singole utenze avviene mediante i coefficienti Kb, di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999;

- nel caso di utenze non domestiche all'interno di utenze aggregate, che non conferiscano i rifiuti in maniera separata dalle utenze domestiche, per la determinazione del peso conferito sono utilizzati i coefficienti di produttività Kd, di cui alla Tabella 4a dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999;

- nella determinazione della parte variabile della Tariffa viene conteggiato uno standard minimo di conferimento (Smc), così definito:

a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi di rifiuto determinato applicando i coefficienti Kb al 50% della quantità di rifiuto urbano residuo (Rur) stimata per l'anno di riferimento;

b) per le utenze non domestiche, un quantitativo di chilogrammi di rifiuto determinato nella misura del 50% della produzione potenziale, come risultante dall'applicazione dei coefficienti Kd;

- lo standard minimo di conferimento (SMC) è finalizzato, da un lato, a garantire un'adeguata offerta di servizio di raccolta (con frequenze idonee e diversificate in relazione alle singole frazioni) e, dall'altro, ad assicurare la copertura del ciclo complessivo di raccolta dei rifiuti, suddivisa nelle varie frazioni di rifiuto. Detto standard minimo viene addebitato d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione;

- per le abitazioni a disposizione di soggetti non residenti o iscritti all'AIRE e per le seconde case dei soggetti residenti, purché non locate o date in comodato d'uso a terzi, lo standard minimo di conferimento (Smc) è pari a quello previsto per le abitazioni con un numero di occupanti pari ad 1 (uno);

- come già riportato, l'articolo 57-bis del D.L. 124/2019, conv. dalla L. 157/2019, nel modificare il comma 652 della Legge 147/2013, ha previsto la facoltà per i comuni di derogare, nella determinazione delle tariffe, ai limiti minimi e massimi fissati dal D.P.R. n. 158/1999 per i su indicati coefficienti Kb, Kc e Kd, consentendo alle amministrazioni di poter mitigare il carico tariffario che si registrerebbe su talune categorie di utenza con l'applicazione dei coefficienti di legge;

Ritenuto, pertanto, di avvalersi della su descritta possibilità di graduazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd, non solo ai fini del riparto tra i singoli utenti dei rifiuti conferiti da utenze aggregate, ma anche ai fini della ripartizione dei costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche, nonché ai fini della quantificazione dello standard minimo di conferimento riferibile a ciascuna utenza e di procedere alla determinazione delle tariffe relative all'anno 2025 come segue:

- Costi fissi e Standard minimo di conferimento (Smc) vengono ripartiti tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche in percentuali, rispettivamente, pari al 33,97% e al 66,03% del totale, tenuto conto della produzione potenziale di rifiuti attribuita storicamente alle due tipologie di utenza ed ottenuta applicando al coefficiente Kd previsto per ciascuna categoria di utenza l'incremento del 44% e comunque entro la misura massima di legge del 50%, con conseguente determinazione della quantità di rifiuto attribuibile alle utenze non domestiche calcolata moltiplicando le superfici delle categorie di cui alla tabella 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 per detto coefficiente di produttività (Kd), determinandosi, per differenza rispetto al totale dei rifiuti raccolti e certificati con il MUD, la quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche; tanto, sino al nuovo Piano industriale che ACTA S.p.A. predisporrà a breve, in vista della riorganizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti in tutto territorio comunale secondo sistemi e criteri nuovi;

- per le utenze domestiche:

- i coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa della tariffa, corrispondono ai valori stabiliti dalla tabella 1a dell'allegato 1 del D.P.R. N. 158/1999;
- i coefficienti Kb, per la determinazione dello standard minimo di conferimento, corrispondono ai valori minimi stabiliti dalla tabella 2 dell'allegato 1 del D.P.R. N. 158/1999 e sono articolati in relazione al numero degli occupanti;

- ai locali di deposito (quali box e posti auto, cantine e soffitte) di natura accessoria o pertinenziale alle civili abitazioni, si applica solo la quota fissa della tariffa calcolata sulla base di n. 1 componente;
- per le abitazioni a disposizione di soggetti non residenti o iscritti all'AIRE e per le seconde case dei soggetti residenti, purché non locate o date in comodato d'uso a terzi, la quota fissa e lo standard minimo di conferimento è pari a quello previsto per le abitazioni con un numero di occupanti pari ad 1 (uno);

- per le utenze non domestiche:

- confermati i criteri ordinariamente utilizzati per la determinazione delle tariffe degli anni precedenti e dei relativi coefficienti Kc e Kd, come esplicitati nella relativa delibera di approvazione delle tariffe, in particolare relativamente all'incremento del 44% del coefficiente Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, necessario per garantire l'integrale copertura del servizio e la ripartizione del costo tra le utenze domestiche e non domestiche;
- i costi variabili sono ripartiti tra le utenze in misura corrispondente ai rifiuti effettivamente conferiti, detratta, per ciascuna utenza, la quota applicata a titolo di standard minimo di conferimento. Per le utenze domestiche aggregate e per le utenze non domestiche presenti all'interno di utenze aggregate che non conferiscono i rifiuti in maniera separata dalle utenze domestiche la quota variabile della singola utenza è determinata applicando ai rifiuti conferiti dall'utenza aggregata i medesimi coefficienti, rispettivamente Kb e Kd, stabiliti ai fini della determinazione dello standard minimo di conferimento;

Richiamato l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 con cui viene disciplinata la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e sono stati stabiliti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";

Considerato che nel territorio regionale è presente ed operante l'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata (EGRIB), Ente di Governo dell'ambito previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale esercita le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla Deliberazione ARERA 363/2021, cui sono attribuite le funzioni dell'Autorità d'ambito, tra cui la validazione e la verifica dei dati in base ai quali viene elaborato il piano economico finanziario (PEF);

Richiamata la Determinazione trasmessa dall'EGRIB n. 202 del 25 giugno 2024, avente ad oggetto: *"Validazione ex deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF, integrata e modificata dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF e dalla deliberazione 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF e del PEF 2022-2025 del Comune di POTENZA"* giusta Deliberazione consiliare di presa d'atto n. 93 del 19/07/2024;

Rilevato che il Piano Economico Finanziario validato dall'EGRIB, col quale il costo complessivo del servizio per l'anno 2025 viene indicato in Euro 15.682.149,37, ripartito in € 11.410.582,03 per la componente variabile ed € 4.271.567,34 per la componente fissa della tariffa;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: "dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";

Dato atto che:

- l'articolazione tariffaria proposta consente di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2025 indicati nel Piano Economico Finanziario predisposto dal ACTA S.p.A. e validato dall'EGRIB con Determinazione n. 202 del 25 giugno 2024, determinato 15.682.149,37, ripartito in € 11.410.582,03 componente variabile ed € 4.271.567,34 componente fissa, calcolato in relazione alla raccolta in tutto il territorio comunale di 24.801.926 kg. di rifiuti, per l'anno 2025, così come riportato nel PEF approvato da EGRIB;
- dal costo del Piano Economico Finanziario, ai fini della determinazione delle tariffe, vanno detratti € 74.832,85 a titolo di contributo del MIUR per le scuole statali (dato 2024) ed € 436.604,00 a titolo di costi TARIC per gli immobili comunali, esenzioni e agevolazioni a carico del bilancio comunale (dati bilancio 2025), per un costo netto da coprire con Tariffa pari ad **€ 15.170.712,52**, al netto delle esenzioni, riduzioni ed agevolazioni per l'anno 2025, come riportato nell'Allegato 1 alla presente deliberazione;
- in via previsionale, la copertura integrale dei costi di gestione del servizio rifiuti per l'anno 2025 viene garantita prevedendosi di utilizzare la base dati delle utenze estratte dal sistema informatico in uso di ACTA S.p.A. alla data del 19/06/2025;

Atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 666 della legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/92, nella misura fissata del 5%;

Preso atto, inoltre, **che**, con delibera 386/2023/R/Rif del 3 agosto 2023, a far data dal 1° gennaio 2024, ARERA ha istituito le seguenti due componenti perequative unitarie che, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti e, in particolare:

- a) UR1a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

Preso atto, altresì, **che** con le Deliberazioni n. 133/2025/R/rif del 01/04/2025 e n. 176/2025/R/RIF del 15/4/2025, al fine di consentire, a decorrere dall'1 gennaio 2025, il riconoscimento degli oneri derivanti dall'erogazione dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 3, comma 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, ARERA ha modificato l'Allegato A della Deliberazione n. 386/2023/R/rif, prevedendo all'art. 2 l'aggiunta del comma 2.1-bis secondo il quale a far data dal 1° gennaio 2025, è istituita la componente perequativa unitaria 3 (UR3a), per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, ponendola, inizialmente, pari a € 6,00/utenza;

Dato atto che:

- nell'esercizio della facoltà prevista dal comma 12 dell'articolo 18 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (Taric) che dispone "(...) è sempre possibile per il Gestore, anche per esigenze di liquidità, emettere fatturazioni in acconto per l'anno corrente in base alle tariffe dell'anno precedente, in misura non superiore all'80% del totale del costo del servizio", il Gestore della Tariffa, ACTA S.p.A., ha già provveduto ad emettere il ruolo di acconto per l'anno 2025 utilizzando le tariffe approvate dall'Ente comunale per l'anno 2024, rinviando alla fatturazione a saldo il conguaglio degli importi dovuti in base alle tariffe approvate con il presente atto;

Considerato che:

- deve, dunque, procedersi con l'approvazione delle tariffe per l'anno 2025 da applicare in via

definitiva (in sede di saldo o conguaglio), in base ai dati del Piano Economico Finanziario del servizio per l'anno 2025 validato dall'EGRIB, tenendo conto di tutte le voci di calcolo algebrico più sopra riportate;

Dato atto che:

- la Tariffa rifiuti, giusta disposto articolo 1, comma 668, L. 147/2013, è applicata e riscossa dal Gestore del servizio;
- la relativa disciplina è demandata al Regolamento adottato dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 52, del D. Lgs. 446/97 con Delibera n. 42 del 30 luglio 2021, ss.mm.ii.;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. dalla L. 214/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, entro il termine del 14 ottobre dello stesso anno e che detta pubblicazione costituisce condizione di validità ed efficacia delle stesse, applicandosi in caso contrario gli atti adottati per l'anno precedente;

Richiamato l'art. 10-bis della legge n. 69 del 9 maggio 2025 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 13/05/2025, n. 109) di conversione del D.L. 25/2025, con cui è stata disposta la proroga al 30 giugno 2025 del termine di approvazione delle Tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

Acquisiti, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine

- alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Responsabile della U.D. "Bilancio e Partecipate";
 - alla regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che:

- la presente proposta di deliberazione è stata inviata all'Organo di revisione economico-finanziaria per l'acquisizione del prescritto parere di competenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere di cui al punto precedente sarà allegato alla deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- l'art.1, commi 641 e ss. della L. 147/2013 e ss.mm.ii.;
- l'art. 42 del T. U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18. agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto del Comune di Potenza;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone al Consiglio comunale di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

1. **di dare atto che** le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di approvare**, ai fini della determinazione della Tariffa corrispettiva (TARIC) dovuta per l'anno 2025, il quadro economico della tariffa, i relativi importi di dettaglio e la ripartizione del costo complessivo del servizio soggetto a tariffa tra Utenze domestiche e Utenze non domestiche, come riportato nell'**Allegato 1**;

3. **di approvare** le tariffe della TARIC per l'anno 2025 per le Utenze domestiche, ripartite per quota fissa e quota variabile, come riportate nell'**Allegato 2**;
 4. **di approvare** le tariffe della TARIC per l'anno 2025 per le Utenze non domestiche, ripartite per quota fissa e quota variabile, come da **Allegato 3**
 5. **di dare atto che** gli allegati dal n. 1 al n. 3 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 6. **di approvare**, tanto per le utenze domestiche che per le non domestiche, la tariffa puntuale relativa alla quota variabile dovuta per l'anno 2025 in € 0,596397 per Kg di rifiuto conferito;
 7. **di dare atto che** le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario relativo all'annualità 2025 validato dall'EGRIB e delle banche dati dei contribuenti e sono finalizzate ad assicurare, in via previsionale e al netto delle minori entrate per riduzioni e variazioni delle utenze, la copertura integrale dei costi di gestione del servizio rifiuti relativi al servizio per l'anno 2025, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
 8. **di dare atto che** sull'importo della Tariffa corrispettiva si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 502/1992 nella misura del 5%;
 9. **di dare atto che** in applicazione di quanto stabilito con la delibera ARERA n. 386/2023/R/Rif, e n. 176/2025/R/RIF, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, verranno applicate le componenti perequative UR1a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno e UR2a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, e UR3a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti e che dette componenti, per l'anno 2025, sono pari a: UR1a EURO 0,10 per utenza, UR2a euro 1,50 per utenza e UR3a a euro 6,00 per utenza;
 10. **di dare atto che** a norma dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 214/2011, la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale;
- Infine, con votazione separata e unanime
11. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante il termine ultimo per l'approvazione fissato in data 30 giugno 2025, come dettagliato nelle premesse del presente provvedimento.

Potenza, 24 giugno 2025

Il Dirigente dell'Unità di Direzione
Bilancio e Partecipate
dott. Vito Di Lascio

L'assessore comunale con delega
ai Tributi
Roberto Falotico



CITTA' DI POTENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TARIC) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'ANNO 2025.

Il Dirigente del U.D. BILANCIO E PARTECIPATE a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Potenza, 24/06/2025

Il Dirigente del
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

VITO DI LASCIO



CITTA' DI POTENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TARIC) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'ANNO 2025.

Il Dirigente del U.D. BILANCIO E PARTECIPATE a norma dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Potenza, 24/06/2025

Il Dirigente del
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

VITO DI LASCIO

COMUNE DI POTENZA

COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 63

L'anno duemilaventicinque, il giorno 24 del mese di giugno, l'Organo di revisione economico finanziaria si è riunito, da remoto alle ore 13:00, nelle persone del Dott. Gallicchio Mario D.A., della Dott.ssa Coviello Maria Carmela e del Rag. Marchisella Vito per esprimere il parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC)- determinazione Tariffe relative all'anno 2025".

L'Organo di Revisione,

Vista la legge di bilancio per il 2025;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Tuel così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.118/2011 e sue ss.mm.ii.;

Richiamato in particolare l'art. 239, del D. Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii., il quale prevede al comma 1, lettera b), che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di delibera in oggetto;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti Corrispettiva (TARIC);

Vista la documentazione consegnata in data odierna dagli uffici comunali;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) rimasta in vigore per espressa previsione dell'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che con decorrenza dal 2020 ha abolito la IUC;

- con Delibera di Consiglio comunale n. 6 del 26 febbraio 2018, è stata disposta l'istituzione, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 667 e 668 della citata L. 147/2013, della Tariffa corrispettiva (TARIC), in considerazione dell'introduzione, ancorché in forma sperimentale, di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti;

- secondo quanto disposto dal citato comma 668, L. 147/2013, la Tariffa corrispettiva viene applicata e riscossa per anno solare dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, vale a dire, nello specifico, dall'Azienda comunale per la Tutela Ambientale - l'ACTA S.p.A., interamente partecipata dal Comune;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

- l'approvazione delle tariffe rimane di competenza del Consiglio comunale che vi provvede, secondo quanto stabilito dal comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013, entro il termine fissato dalle norme statali in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto e validato secondo la procedura definita da ARERA;

- l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 228/21, come modificato dall'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 50/22, prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. (...)”*;

- l'articolo 10 ter, del D. L. n. 25 del 14/03/2025, convertito con modifiche dalla Legge n.69/2025, che ha disposto la proroga al 30 giugno 2025 del termine di approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

Tenuto conto che:

- la Tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti;

- la tariffa è composta da una quota fissa legata ai costi generali del servizio (strutture fisiche, risorse umane e strumentali), agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, allo spazzamento delle strade, alla pulizia del territorio e ai costi amministrativi di gestione (riscossione ed accertamento) e da una quota variabile riferita ai costi di raccolta e di trattamento delle varie frazioni di rifiuto e rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione;

- la ripartizione del costo complessivo del servizio deve avvenire tra tutte le utenze, domestiche e non domestiche, sulla base della qualità dei servizi resi e del numero dei servizi messi a disposizione, oltre che dai parametri stabiliti dalla Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii e del Decreto 158/1999 (c.d. Decreto Ronchi), indipendentemente dall'utilizzo del servizio e tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti e delle frazioni avviate al riciclo, anche attraverso i dati ed i parametri presuntivi indicati dal Decreto 158/99 citato;

- le tariffe per tutte le utenze, domestiche e non domestiche, devono essere quantificate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori;

Rilevato che:

- il Piano Economico Finanziario validato dall'EGRIB con Determinazione n. 202 del 25 giugno 2024, col quale il costo complessivo del servizio per l'anno 2025, viene indicato in Euro 15.682.149,37, ripartito in € 11.410.582,03 per la componente variabile ed € 4.271.567,34 per la componente fissa della tariffa;
- l'articolazione tariffaria proposta è calcolata in relazione alla raccolta in tutto il territorio comunale di 24.801.926 kg. di rifiuti, per l'anno 2025, così come riportato nel PEF approvato da EGRIB;
- dal costo del Piano Economico Finanziario, ai fini della determinazione delle tariffe, vanno detratti € 74.832,85 a titolo di contributo del MIUR per le scuole statali (dato 2024) ed € 436.604,00 a titolo di costi TARIC per gli immobili comunali, esenzioni e agevolazioni a carico del bilancio comunale (dati bilancio 2025), per un costo netto da coprire con Tariffa pari ad € 15.170.712,52, al netto delle esenzioni, riduzioni ed agevolazioni per l'anno 2025, come riportato nell'Allegato 1 alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale;

Atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 666 della legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs n. 504/92, nella misura fissata del 5%;

Dato atto che:

- la Tariffa rifiuti, articolo 1, comma 668, L. 147/2013, è applicata e riscossa dal Gestore del servizio;
- la relativa disciplina è demandata al Regolamento adottato dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 52, del D. Lgs. 446/97 con Delibera n. 42 del 30 luglio 2021, ss.mm.ii;
- in virtù di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 52, D. Lgs n. 446/97, per quanto non disciplinato dal Regolamento oggetto della proposta di Deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti;

Acquisiti, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 i seguenti pareri:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente responsabile dell'U.D. bilancio e partecipate, dott. Di Lascio Vito in data 24/06/2025;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile Finanziario, dott. Di Lascio Vito in data 24/06/2025;

il Collegio raccomandando che, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. dalla L. 214/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze,

esclusivamente per via telematica, entro il termine del 14 ottobre dello stesso anno e che detta pubblicazione costituisce condizione di validità ed efficacia delle stesse, applicandosi in caso contrario gli atti adottati per l'anno precedente;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 24/06/2025 avente ad oggetto: "Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC)- determinazione Tariffe relative all'anno 2025".

Il Collegio dei Revisori

Dott. Gallicchio Mario D. Antonio



Firmato digitalmente da:

GALLICCHIO MARIO DOMENICO ANTONIO

Firmato il 24/06/2025 14:45

Seriale Certificato: 4023258

Valido dal 20/11/2024 al 20/11/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Dott.ssa Maria Carmela Coviello

Firmato digitalmente da:
MARIA CARMELA COVIELLO
Data: 24/06/2025 14:35:30

Rag. Vito Marchisella



Firmato digitalmente da:

MARCHISELLA VITO

Firmato il 24/06/2025 15:52

Seriale Certificato: 1714299

Valido dal 05/09/2022 al 05/09/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

ALLEGATO 1

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2025

IMPORTI IN EURO

ACTA SpA - Comune di Potenza			
COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
SOMMANO	4.271.567,34	11.410.582,03	15.682.149,37
	27,24%	72,76%	100,00%

% COPERTURA 2025	100%
------------------	------

PREVISIONE ENTRATA			15.682.149,37
Immobili comunali)			436.604,00
CONTRIBUTO MIUR SCUOLE STATALI			74.832,85
IMPORTO DEL RUOLO	4.370.991,10	11.676.171,42	15.170.712,52

COSTI	Parte fissa	Parte variabile	TOTALE
UTENZE DOMESTICHE	1.484.949,74	3.966.726,85	5.451.676,59
% su totale	33,97%	33,97%	33,97%
% su totale utenze domestiche	27,24%	72,76%	100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE	2.886.041,36	7.709.444,57	10.595.485,93
% su totale acconto	66,03%	66,03%	66,03%
% su totale utenze non domestiche	27,24%	72,76%	100,00%

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2018

	Kg	%
TOTALE R.S.U.	24.801.926	
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE	-	0,00%

OCCUPANTI NON RESIDENTI	
AREA GEOGRAFICA	sud
ABITANTI >5000	SI
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TARIFFA	
ALiquota E.C.A.	
ADDIZIONALE PROVINCIALE	5%

56.446.041,23-05.2025

UFFICIO TARIFFE



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

[Handwritten signature]

ALLEGATO 2

ACTA SpA - Comune di Potenza

UFFICIO TARIFFE

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE ANNO 2025

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA CONGUAGLIO
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					sud						
Famiglie di 1 componente	13.085	1.095.615,00	44,1%	83,7	0,81	0,60	0,377073	31,57	63,46	63,46	95,03
Famiglie di 2 componenti	6.945	648.483,00	23,4%	93,4	0,94	1,40	0,437591	40,86	148,07	74,03	188,93
Famiglie di 3 componenti	4.965	471.314,00	16,7%	94,9	1,02	1,80	0,474833	45,07	190,37	63,46	235,45
Famiglie di 4 componenti	3.704	363.239,00	12,5%	98,1	1,09	2,20	0,507420	49,76	232,68	58,17	282,44
Famiglie di 5 componenti	775	79.839,00	2,6%	103,0	1,10	2,90	0,512075	52,75	306,71	61,34	359,47
Famiglie di 6 o più componenti	176	18.619,00	0,6%	105,8	1,06	3,40	0,493454	52,20	359,60	59,93	411,80
Superfici domestiche accessorie	26.971	874.818,00		32,4	0,81	0,00	0,377073	12,23	-	-	12,23
Totale (escluso pertinenze)	29.650	2.677.109,00	100%	90,3		Media	0,467074		Media	63,40	



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

ORIGINALE

[Handwritten signature]

ALLEGATO 3

ACTA SpA - Comune di Potenza					
UFFICIO TARIC					
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE ANNO 2025					
Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
	n	m ²	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	377	153.608,00	0,920198	2,482024	3,402223
2 Cinematografi e teatri	9	5.367,00	1,349624	3,598935	4,948559
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	97	15.286,00	1,799499	4,839948	6,639446
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	84	8.016,00	2,576555	6,862798	9,439352
5 Stabilimenti balneari	-	-			
6 Esposizioni, autosaloni	73	24.494,00	2,331169	6,254702	8,585870
7 Alberghi con ristorante	11	20.008,00	2,065334	5,534915	7,600248
8 Alberghi senza ristorante	22	2.919,00	1,738152	4,653796	6,391948
9 Case di cura e riposo	45	44.605,00	4,457849	11,938538	16,396386
10 Ospedali	36	29.492,00	5,848370	15,636754	21,485124
11 Uffici, agenzie	391	184.930,00	3,680793	9,803997	13,484789
12 Banche, istituti di credito e studi professionali	1.272	111.315,00	3,230918	8,600215	11,831133
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	909	111.386,00	3,476304	9,307592	12,783896
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	157	11.013,00	4,130667	11,020189	15,150856
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	24	2.796,00	3,721690	9,928098	13,649788
16 Banchi di mercato beni durevoli	5	255,00	4,866826	12,968578	17,835403
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	220	11.666,00	2,433413	6,484289	8,917702
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	212	23.606,00	1,574561	4,219442	5,794003
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	155	29.398,00	1,860845	4,976459	6,837304
20 Attività industriali con capannoni di produzione	33	30.069,00	1,349624	3,598935	4,948559
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	294	20.008,00	1,840396	4,964049	6,804445
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	128	19.487,00	6,952608	18,571748	25,524356
23 Mense, birrerie, amburgherie	1	76,00	10,428912	27,798674	38,227586
24 Bar, caffè, pasticceria	218	13.321,00	5,234905	13,961388	19,196293
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	272	32.899,00	6,380040	17,001868	23,381908
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	37	2.821,00	6,380040	17,088738	23,468779
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	98	4.736,00	9,038391	24,156303	33,194694
28 Ipermercati di generi misti	8	7.323,00	6,748120	18,031908	24,780027
29 Banchi di mercato generi alimentari	13	169,00	6,850364	18,304930	25,155294
30 Discoteche, night club	28	3.065,00	1,574561	4,219442	5,794003
Totale	5.229	924.134,00			



ORIGINALE
 IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Maria Grazia Fontana